

ALLEGATO  
alla Determinazione n. 143/SP del 28/08/2023  
Comune di Calenzano

**“Bando per assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/98, delle Delibere di G.R.T. n. 402/2020 e della Delibera di G.M n. 95 del 25/07/2023. Anno 2023”.**

**La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona**

**RENDE NOTO**

che dal **1 settembre e fino alle 24:00 del 30 settembre dell'anno 2023**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

**Art. 1 - Requisiti per l'ammissione.**

**A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:**

**a)** essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure essere cittadino di altro Stato in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

**b)** avere residenza anagrafica a Calenzano, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

- in caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;

- è possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;

**c)** essere titolari (o componenti del nucleo familiare del titolare) di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza con l'esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1,A8,A9 (art.1, comma 2 L.431/98). Saranno ammesse anche le domande dei partecipanti non intestatari del contratto di locazione qualora gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato e producano idonea documentazione giustificativa del diritto al subentro nel contratto.

Sarà possibile accedere al contributo anche nel caso di procedimento di licenza per finita locazione pendente o concluso, purché il partecipante sia in regola con il pagamento del canone di locazione. Non sono ammissibili i contratti di locazione ad “uso foresteria” e quelli per "finalità turistiche" (art. 1 l. 431/1998);

**d)** non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

**e)** non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia); l'alloggio è considerato inadeguato quando

ricorre la situazione di sovraffollamento come prevista dalla L.R.T. n.2/2019 all'art.12 comma 8 ("i comuni non possono assegnare alloggi tali da originare sovraffollamento, con complessivamente 2 o più persone a vano utile");

**f)** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

**g)** le disposizioni di cui alle lettere **e)** e **f)** non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

**h)** valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

**i)** valore del patrimonio complessivo non superiore a 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle **lettere f) ed h)**;

**l)** essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità che riporti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € **32.048,52**. Per gli studenti universitari la D.S.U. per il calcolo dell'ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell'Attestazione, e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è determinata la collocazione nelle seguenti fasce:

**Fascia "A":**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo di € **14.877,20** (corrispondente a due pensioni minime INPS. *Circolare INPS n. 35 del 3.4.2023*). Incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

**Fascia "B":**

Valore ISE compreso tra l'importo di € **14.877,20** e l'importo di € **32.048,52**. Incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;

Valore **ISEE** entro il limite di € **16.500,00** per entrambe le fasce.

Il richiedente, in caso di ISE pari a zero oppure inferiore al canone di locazione, dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare da un'assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure da altre fonti di sostentamento: in questo caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le attesti tramite il modulo previsto.

Verranno inoltre considerate ammissibili le domande, in presenza di reddito complessivo lordo (compresi i redditi esenti ai fini IRPEF), anche rilevato da DSU, superiore al canone annuo, senza necessità di altra certificazione di assistenza economica, calcolando il contributo considerando un valore ISE pari al valore di due (2) pensioni minime INPS in € **14.877,20**.

#### **Art. 2 - Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello previsto dalla normativa sulla dichiarazione ISE/ISEE (D.P.C.M. 5.12.2013 n.159).

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 159/2013).

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

#### **Art. 3 – Cumulabilità con altri contributi**

Il contributo statale, regionale e comunale ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art.11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. In particolare il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza. Il Comune di Calenzano, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista all'art. 10 comma 2. della legge n. 431 del 09/12/1998, non è cumulabile con il contributo previsto dal presente bando.

#### **Art.4 - Autocertificazioni e presentazione di documenti**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando **tranne che** per i seguenti documenti che devono essere presentati in copia:

- contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato, qualora non già in possesso dell'ufficio casa;
- ricevute di pagamento del canone mensile o documenti equipollenti;
- permesso o carta di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario;

#### **Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande.**

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate in ogni parte ed inviate con procedura online, Sportello telematico, pagina "Servizi Sociali e Casa"- "Chiedere il contributo per il sostegno all'affitto". Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al Bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione.

Si fa presente che il sistema informatico attribuisce ad ogni domanda presentata un numero di protocollo, pertanto sarà cura di ciascun richiedente conservare il numero di protocollo attribuito alla propria richiesta.

#### **Art. 6 – Termini di presentazione delle domande.**

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore **24:00 del 30 settembre 2023** **pena l'esclusione.**

#### **Art. 7 – Formazione della graduatoria.**

Il Servizio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e si riserva, in fase d'istruttoria, di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete e l'esibizione di documenti.

Responsabile del procedimento è Patrizia Geatti del Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa, indirizzo mail: [sociale@comune.calenzano.fi.it](mailto:sociale@comune.calenzano.fi.it)

Il Servizio Comunale competente, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto che sarà distinta in due fasce A e B, formulate secondo i criteri specificati all'art.1, lettera l) del presente bando.

All'interno delle fasce le domande saranno inserite sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone sull'ISE e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione delle domande così come risultante dal numero di protocollo.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Calenzano. Gli esclusi, ai quali sarà data adeguata comunicazione, avranno 15 giorni di tempo dalla data di inizio della pubblicazione per far pervenire la propria opposizione alla Commissione per la formazione della graduatoria ERP e per la Mobilità tra assegnatari ERP all'indirizzo PEC [calenzano.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:calenzano.protocollo@postacert.toscana.it).

Entro 10 giorni dalle decisioni sulle eventuali opposizioni prese da parte della Commissione competente, sarà approvata la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

**Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni personali da parte degli uffici comunali in merito agli esiti dei procedimenti amministrativi delle loro richieste di contributo.**

#### **Art. 8 – Validità della graduatoria.**

La graduatoria è valida per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2023.

#### **Art. 9 – Modalità di assegnazione ed entità dei contributi.**

Il contributo è commisurato fino ad un massimo di € 3.100,00 per la fascia A ed € 2.325,00 per la fascia B.

**Il contributo decorre dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023** ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, al periodo di residenza del conduttore nell'immobile ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

**Il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili.**

Il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi agli aventi diritto in misura inferiore al 100% del contributo spettante per entrambe le fasce in modo che la percentuale di erogazione in fascia "B" non superi quella della fascia "A".

Come stabilito dalla deliberazione G.R.T. n. 402/2020 e dalla Deliberazione G.M n. 95 del 25/07/2023, l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00.

**La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata ai limiti di erogazione fissati e alla disponibilità delle risorse.**

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

#### **Art. 10 – Obblighi a carico dei richiedenti.**

Il contributo sarà erogato successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti e degli avvenuti pagamenti del canone di affitto a seguito della regolare presentazione delle ricevute di pagamento o dei bonifici effettuati a favore dei locatori o delle attestazioni dei pagamenti rilasciate,

su moduli predisposti dal Comune di Calenzano, dai proprietari degli immobili in forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio. **La documentazione dovrà essere prodotta a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/01/2024.**

Entro le stesse scadenze andrà prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registro del contratto.

**I richiedenti sono tenuti alla presentazione della dovuta documentazione senza ulteriori solleciti da parte degli uffici comunali.**

**La mancata presentazione della documentazione entro e non oltre il 31 gennaio 2024 comporta la non erogazione del contributo.**

**Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.**

#### **Art.11 – Erogazione del contributo in caso di morosità.**

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo.

In caso di morosità, il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo, spettante al conduttore, al locatore che si impegni a non attivare la procedura di sfratto fino alla pubblicazione del Bando dell'anno 2024.

#### **Art. 12 – Casi Particolari**

In caso di decesso del beneficiario (intendendo come beneficiario il soggetto presente in graduatoria definitiva), il contributo è assegnato agli aventi diritto al subentro e/o, in mancanza, agli eredi che dovranno esercitare il diritto a riceverlo entro e non oltre il 15 febbraio 2023, previa presentazione delle ricevute di pagamento. Unitamente alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente, gli eredi dovranno presentare dichiarazione che attesti il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### **Art 13 - Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D .P. R. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza secondo le leggi vigenti, e tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Dove non è possibile procedere d'ufficio ad effettuare tali controlli, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriore documentazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltrare segnalazioni alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti.

#### **Art. 14 – Decadenza del diritto al contributo**

E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto, senza giustificato motivo, a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica resosi disponibile.

**Art 15 – Privacy**

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo conformemente al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Calenzano.

**Art. 16 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.431/1998 e s.m.i., alla L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii., alle Deliberazioni di G.R.T. n. 402/2020 e n. 972 del 08/08/2022, al D.P.C.M. 5.12.2013 n.159, al Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Delibera di G.M. n. 109 del 12/07/2022.